



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

DECISIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio _____ in data _____

OGGETTO: Servizio di noleggio di n. 1 multifunzione HP modello LASERJET E730dn per 20 trimestri tramite adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - LOTTO 2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni - livello di produttività B per le necessità della Segreteria Studenti del Campus Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette 32
Affidamento e scritture coan
Cig B46CE88E41

*** **

IL DIRIGENTE

Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2023 ed il pluriennale 2024-2026;

Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

Vista la lettera prot. 29057 in data 10/2/2025;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Vista la legge 241/1990;

Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
-
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf;

Visto il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studi di Firenze;

Vista la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

Visto il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

Richiamata la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via



Da un secolo, oltre,

esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori;

Attesa la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

Tenuto conto quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

Vista inoltre la delibera della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, n. 3/2024/Par del 18 gennaio 2024, peraltro allegata alla comunicazione assunta al protocollo 41492 in data 22/2/2024 di sollecitazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 45 del d lgs 36/2023;

Visto da ultimo anche il parere, su uno specifico quesito posto al servizio supporto giuridico del M.I.T., codice identificativo nr. 2393 del 26/2/2024, argomento incentivi per funzioni tecniche, <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2393>;

Atteso quanto normato dall'art. 21 del d lgs 36/2023 per cui il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Richiamata l'oda n. 5182259 del 24.10.2019 ns prot. 192163 del 24/12/2019 di adesione alla Convenzione Multifunzione 30" - Lotto 3 con la quale veniva disposto tra l'altro il noleggio di n. 1 multifunzione Kyocera modello: task Alfa 4012 i , b/n, produttività B matricola R3T9620164 per le esigenze dello Sportello Unico di Novoli Segreteria Studenti - via delle Pandette 32 edificio D1- piano terra, con scadenza metà dicembre 2024;

Dato atto che permane presso detta struttura l'esigenza di essere dotata di un'apparecchiatura multifunzione con analoghe caratteristiche per garantire il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;

Considerato che presso la Segreteria Studenti in questione, la dotazione di apparecchiature multifunzione è indispensabile per il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;

Considerato che risulta attiva una Convenzione Consip per il noleggio di macchine multifunzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3", volta alla fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, si è proceduto ad effettuare, in conformità alla normativa sopra citata, la ricerca di una nuova multifunzione all'interno della citata Convenzione conforme alle esigenze della segreteria



Da un secolo, oltre,

studenti di Novoli;

Preso atto delle esigenze e del fabbisogno dell'ufficio interessato, con particolare riferimento alla necessità di dotarsi di una macchina multifunzione per esigenze di stampa/copie in A4 e A3, in bianco e nero, con funzione di scansione;

Considerato che le apparecchiature offerte al Lotto 2 "Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni", livello di produttività B, della Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3" (Cig Convenzione Lotto 2: B1457D4464), rispondono alle esigenze degli uffici sopra indicati;

Considerato che le seguenti condizioni economiche riferite al Lotto 2 produttività B, risultano congrue e convenienti per questa Amministrazione:

- Lotto 2:

- Marca HP modello LASERJET E730dn Produttività B 20 trimestri
- Canone trimestrale di noleggio: 81,32 €
- Canone annuo: 145,00 € x 4 trimestri= 325,28 € oltre IVA
- Produttività trimestrale Numero copie in bianco e nero incluse: 12.000
- Costo copia b/n eccedente € 0,00271
- Durata noleggio: 20 trimestri (60 mesi) con decorrenza dalla data di installazione;
- Canone totale per 60 mesi.: 1.626,40 € + iva = 1.984,21 €;
- Periodicità fatturazione: trimestrale, pagamento a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Viste le condizioni previste dalla Convenzione stessa;

Considerato che si tratta di noleggio di apparecchiature aventi caratteristiche standardizzate;

Ritenuto quindi di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto in adesione alla predetta Convenzione Consip, tramite la procedura informatizzata presente sul portale www.acquistinrete.it alla Converge S.R.L. partita iva 04472901000, Via Mentore Maggini, 1 00143 – Roma (RM), aggiudicataria della procedura di gara per il Lotto 2;

Visto l'ordine Consip n. 8209829 del 27/11/2024 protocollo n. 302940 del 29.11.2024 nel Registro Scritture Private, con il quale è stato disposto il noleggio di n. 1 multifunzione Marca: HP modello LASERJET E730dn Produttività B - Codice articolo convenzione: FM3L2B60-Lotto 2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni, per le necessità della Segreteria Studenti del Campus Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette 32, per una durata di 60 mesi (20 trimestri) con decorrenza dalla data di installazione (27 Gennaio 2025 matric. CZBBT16089), per l'importo unitario di € 81,32/trimestre + IVA, per un totale complessivo di 1.626,40 € + iva = 1.984,21 € tutto compreso;

Che detto contratto garantirà la continuità del servizio di che trattasi;

Rimandato alle condizioni generali ivi descritte per una corretta assistenza ai macchinari di che trattasi per la loro migliore funzionalità;

Che il contratto verrà stipulato mediante Ordine Diretto di Acquisto in adesione alla predetta Convenzione Consip, tramite la procedura informatizzata presente sul portale www.acquistinrete.it;

Vista la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. La prestazione delineata dall'operatore economico scelto corrisponde all'interesse pubblico da soddisfare in quanto nella negoziazione intrapresa ha integralmente fatto propri gli elementi progettuali indirizzati, come elementi qualitativi necessari e che inoltre ha proposta caratteristiche ha migliorative;

Atteso che la causa costituisce un elemento essenziale del negozio giuridico e dei contratti secondo quanto stabilito dal diritto privato italiano ordinamentale e costituisce la ragione pratica del contratto ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare e che è alla base dell'autonomia contrattuale e che come tale, pur distinguendosi dall'oggetto ovvero dal programma e dal contenuto dell'accordo, rimane a questo connesso in termini di apprezzabilità che come tale si ricollega al fine tipico ed alla causa dell'atto amministrativo in concreto.

Pertanto, oltre alla sua obiettiva funzione economico-sociale del negozio, la causa rileva per gli interessi reali e concreti che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare, come in questo caso, al di là del modello tipico adoperato ovviamente necessariamente riconnesso all'interesse pubblico da attuare che ne sta a capo;

Considerato che in base alle specifiche tecniche relative ai servizi telematici rilasciati dall'Anac per la pubblicazione e gestione degli affidamenti diretti è previsto che il cig venga registrato solo al momento dell'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione con la conseguente trasmissione all'Anac stessa dei dati sull'affidatario, sull'importo e data dell'affidamento;

Considerato dunque che il sistema e piattaforma tecnologica preposta fornirà il cig solo al termine della procedura di affidamento;

Attesa l'opportunità di demandare, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico, alla struttura di



Da un secolo, oltre,

supporto di cui ai precedenti punti:

- a) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare *di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;*
- b) Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
- c) Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
- d) Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
- e) Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
- f) Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;

Viste le Faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici Anac <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>;

Che il contratto verrà stipulato mediante la notifica del relativo buono d'ordine al fornitore e che più precisamente a seguito del predetto affidamento, di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla sua stessa comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;

Considerato che in base alle specifiche tecniche relative ai servizi telematici rilasciati dall'Anac per la pubblicazione e gestione degli affidamenti diretti è previsto che il cig venga registrato solo al momento dell'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione con la conseguente trasmissione all'Anac stessa dei dati sull'affidatario, sull'importo e data dell'affidamento;

Considerato dunque che il sistema e piattaforma tecnologica preposta fornirà il cig solo al termine della procedura di affidamento;

Attesa l'opportunità di demandare, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico, alla struttura di supporto di cui ai precedenti punti:

- g) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare *di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;*
- h) Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
- i) Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
- j) Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
- k) Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
- l) Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;

Viste le Faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici Anac <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>;

Che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente



Da un secolo, oltre,

riferimento alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 31/3/2023 n. 36 – secondo il regime transitorio da quest'ultimo prescritto - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, *assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.)*, dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all'allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la direzione dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023);

Verificata l'entrata in vigore della legge 21/6/2022 n. 78 che delegava al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il d lgs 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Richiamata l'importante Relazione agli articoli e agli allegati formulata dal Consiglio di Stato e datata 7/12/2022, *qui richiamata e fatta propria*;

Estratta da quest'ultima Relazione la seguente parte:

“Significativa è anche la posizione assunta dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, dove si afferma che la concorrenza non è un fine, ma uno strumento, che può essere “sacrificato” se ci sono interessi superiori da realizzare. La “demitizzazione” della concorrenza come fine da perseguire ad ogni costo è alla base, inoltre, anche della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 177 del vigente codice appalti (sentenza n. 218/2021, che pure chiarisce che il perseguimento della tutela della concorrenza incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti).

L'idea che l'Amministrazione in materia di appalti debba perseguire solo la concorrenza rischia, allora, di contrastare con il più generale principio di buon andamento, di cui il “principio del risultato” rappresenta una derivazione “evoluta”, sulle orme di studi di autorevolissima dottrina, che ormai da decenni auspica e teorizza “l'amministrazione del risultato”. Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività. Questa “propensione” verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare”;

Che e sempre la relazione riporta quanto segue:

“rependo gli approdi di numerosi studi sulla c.d. amministrazione del risultato, chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.E.

Il comma 4 prevede che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto. Si tratta, quindi, di un principio-guida nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall'intreccio di principi, norme di diritto dell'Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza.”.

“La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest'ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità”.

Atteso quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36;

Che in particolare l'art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di



Da un secolo, oltre,

urbanizzazione a scapito del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;

Che l'art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. ;

Che, al momento, sono pertanto vigenti le norme di cui al d lgs 31/43/2023 n. 36;

Che l'art. 37, Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36, prescrive che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ;

Rilevati i principi generali di cui agli artt. dal 1 al 12 del d lgs 31/3/2023 n. 36, qui richiamati e fatti propri, poco oltre nel testo richiamati ed in parte esplicitati come da normativa citata;



Da un secolo, oltre,

Accertato, altresì e dal punto di vista organizzativo e professionale, come l'area dei servizi economici patrimoniali logistici, in seguito ai pensionamenti negli ultimi sei-sette anni di molte unità amministrativa ha subito un deciso depauperamento dal punto di vista professionale pur permanendo un costante, se non che addirittura in crescita, carico di lavoro e di servizi da gestire;

Rilevato che il ricambio del personale in servizio rispetto alle suddette uscite, ha visto l'ingresso negli ultimi tre anni di appena tre unità in categoria C;

Che ad oggi, dopo oltre otto anni, le posizioni corrispondenti alle tre unità di processo insistenti nel funzionigramma dell'area non sono mai state per il momento messe a selezione, ciò generando una gravosa carenza di elevate professionalità intermedie necessarie per il contesto organizzativo e consentendo ciò di confluire tutto il carico direttamente sul dirigente;

Visti gli artt. 6 e 6 ter del d lgs 165/2001 in materia di linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Che da tempo ed anche da ultimo e per le suddette motivazioni si sono indirizzate alla direzione area risorse umane confluente successivamente nell'area persone e organizzazione, varie segnalazioni seguite, tra maggiore consistenza, dalle lettere prott. 244839 del 23/9/2021, 292101 del 4/11/2021 e 305421 del 18/11/2021 alla direzione area risorse umane e direzione generale;

Viste le analoghe ulteriori lettere inoltrate all'area per le risorse umane con i protocolli 68321 in data 25/3/2022, 68337 in data 25/3/2022, 77130 in data 7/4/2022;

Vista la ulteriore istanza rivolta alla direzione delle risorse umane in data 30/9/2022, prot. 211664, agli atti;

Che allo stato dei fatti la situazione sotto il profilo degli ingressi di personale per compensare le varie uscite per pensione, non è mutata ad eccezione delle assegnazioni di alcune risorse umane che sono state determinate nella misura di nuove entrate, di categoria CCNL C, di cui una già in servizio dal mese di gennaio 2023, una entrata in servizio ad aprile, una entrata in servizio durante maggio e l'ultima entrata in servizio nel corso del giugno 2024 scorso;

Che ovviamente, le risorse umane di cui sopra hanno avuto ed hanno la necessità di accrescere i loro livelli di conoscenza, informazione e formazione specifica per i quali occorre il necessario tempo anche in concomitanza con gli affiancamenti disposti rispetto al personale già in servizio e con le necessarie esperienze da trasferire;

Considerato, altresì, che tra la fine del 2023 ed il riavvio del 2024 sono uscite in quiescenza almeno tre unità di personale (catt. B e C) e che a fronte di ciò è stata assegnata tra il mese di giugno e luglio 2024 una risorsa di personale (in cat. C), un'ulteriore unità di personale amministrativo (cat. C) che ha preso servizio il 2/10/2024, il tutto a fronte di una ricognizione interna per opzione di mobilità tra uffici ed aree di due unità di personale di cat. C, andata deserta;

Che come più volte segnalato informalmente ma anche formalmente (protocolli 66330 del 25/3/2024, 70312 del 28/3/2024 ed altri) all'area scrivente risultano ad oggi assegnate almeno cinque risorse umane con gravi livelli di invalidità civile, a vario titolo e livello, con un'incidenza di circa il 15 per cento sul totale del personale assegnato;

Che un'unità di personale tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 si è mobilitato presso un'altra pubblica amministrazione per avvicinamento al proprio domicilio e famiglia;

Che, dopo circa oltre otto anni l'ASEPL ha d'altra parte visto verificarsi un progressivo e continuo calo delle unità di personale assegnate (la cui contabilizzazione è nelle evidenze degli atti dal marzo 2015 ad oggi) essendo passati dalle circa sessanta unità nel subentro alle circa quaranta attuali, di cui constano circa otto unità con contratto di lavoro di 35 ore/sett.li quali addetti ai servizi di accoglienza, portierato e servizi vari presso vari plessi didattici; quattro con profilo professionale di conducenti di autoveicoli e servizi vari che sono stati riassegnati nel 2023 all'ufficio della segreteria della rettrice; quattro addetti al servizio di riproduzione e stampe ed in particolare per quanto riguarda l'ancora assegnata di riproduzione e consegna dei titoli accademici in larga parte ormai passata ad esternalizzazione; le altre circa poco oltre venti unità constano di professionalità amministrative addette alla gestione amministrativa e contabile della moltitudine di incombenzi assegnati all'area ed i cui carichi di lavoro non consentono (anche in considerazione delle numerose deleghe di procedure e budget da parte di altre aree via via acquisite ed acquisibili) eventuali ulteriori estensioni di quelli stessi;

Rilevato, con quanto sopra ed in base alle varie casistiche, che si viene a determinare di fatto una consolidata carenza del personale, stimata e riscontrabile, acuendosi la complessità e lo stato di necessità di dover efficientare al massimo le professionalità assegnate in una evidente alterazione tra l'utilizzo delle risorse per il conseguimento degli obiettivi annuali il che consente, soprattutto in relazione ai moltissimi adempimenti che riguardano in gran parte la struttura di supporto amministrativo contabile al responsabile unico del procedimento/progetto;

Considerata anche la situazione riguardante la formazione e l'informazione per la singole professionalità assegnate dove ancora è necessario investire molto soprattutto per il campo e materia dei contratti pubblici, precipua per l'Asepl, oggetto in continua evoluzione e portatore di sempre nuovi adempimenti burocratici di vario genere e profilo; ad oggi e per il 2024



Da un secolo, oltre,

l'amministrazione del personale e formazione ha assegnato tra i 2.000 ed i 3.000 euro per ogni area (senza distinzione alcuna anche in relazione al tipo di affari da gestire di cui ogni risorsa viene chiamata a rispondere anche a fronte di complessi adempimenti burocratici sempre più complessi e proliferanti), constando che dette risorse non appaiono sufficienti;

Considerata la rilevanza del principio di economicità correlato a quello di proporzionalità che impone alla p.a. di operare in modo rapido, efficace al fine di ottenere i migliori risultati senza un dispendio di risorse superiori al necessario, oltre tutto in un ambito complesso quanto alle capacità programmatiche ed operative di ogni genere;

Considerata la portata del suddetto principio di economicità inducibile come il minor utilizzo di risorse riconoscendo che lo stesso rappresenta la sintesi di una pluralità di configurazioni tra cui quella aziendalistica che ritiene economico il comportamento che, in presenza di mezzi limitati, tende al massimo risultato possibile, ma anche quella comparativa che tiene conto che ogni operatore, avendo avanti a sé una molteplicità di obiettivi da perseguire con risorse limitate, opta per la soluzione che ritiene produca il massimo benessere organizzativo con la conseguenza che è economica quella soluzione che offre vantaggi superiori ai costi derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse in scelte alternative;

Che per quanto sopra assume una essenziale rilevanza lo sviluppo professionale delle risorse assegnate oltre ad essere indispensabile coprire le attuali carenze professionali e così recepire sul piano organizzativo per il buon andamento degli uffici e le buone risposte all'utenza, così assicurare alle risorse umane disponibili di svolgere le attività attribuitegli in modo proficuo e garantendo loro il dovuto aggiornamento professionale ed addestramento (preparazione e formazione);

Ricordata anche la direttiva del dipartimento della Funzione pubblica del 24/3/2024 relativa al miglioramento del benessere organizzativo nella p.a. oltre alla direttiva del gennaio 2024 in riguardo alla formazione del personale;

Rilevato il principio del risultato inteso come l'interesse pubblico primario del codice dei contratti pubblici, affinché l'affidamento e l'esecuzione del contratto, avvengano con la massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;

Che, altresì, l'area servizi economici patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, le seguenti deleghe di procedure e budget:

- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell, ulteriormente rinnovata con atto di delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniwellWeFFm con atto prot. 60809 del 18/3/2024;
- Prot. nr. 111033 del 20220523 (rinnovata con disposizione prot. 11618 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento Comunicazione e Public Engagement, successivamente rideterminata con prot. 67586 del 26/3/2023, ancora rinnovata con atto prot. 51/7735 del 11/1/2024, cessata per scadenza naturale lo scorso marzo 2024;

Considerata di conseguenza la condizione di sofferenza relativa alla dotazione del personale assegnato all'area dei servizi economici patrimoniali logistici che in considerazione dei carichi di lavoro preassegnati e via via assegnati, non consente di riassegnare le mansioni in questione in modo da redistribuire e compensare sui carichi di lavoro, almeno fino alle nuove assegnazioni in corso;

Viste anche le documentazioni di cui ai protocolli 29220 del 7/2/2024 e 66330 del 25/3/2024;

Che in ogni caso ed in questo complesso contesto si è tenuti ad assicurare il buon andamento degli adempimenti e dei servizi utilizzando al meglio le professionalità disponibili;

Che secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

Considerato che assume rilevanza, oltre che costituzionale (art. 97 Cost.) anche di principio generale, il fatto per cui un'azione efficace consente di fare un uso diligente delle risorse strumentali assegnate con idoneità dell'atto amministrativo a soddisfare l'interesse perseguito dalla pubblica amministrazione e tenuto anche conto dell'efficienza che ne deriva e che si sostanzia nel raffronto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenibili in correlazione all'adeguatezza ed alla capacità potenziale di raggiungere un determinato obiettivo;

Che può attendersi all'efficienza con riferimento alla quantità di risorse impegnate per raggiungere un determinato scopo



Da un secolo, oltre,

secondo un modello razionale di allocazione delle risorse disponibili e di risposte ottimali rispetto al contesto di riferimento; Che in tal senso si ottiene l'efficienza come criterio organizzativo teso ad ottimizzare la produttività basata sulla relazione tra input ed output;

Che oltre a quanto precede va considerata anche la funzionalità intesa in senso di *professionalità che di capacità della struttura organizzativa di rispondere nel modo migliore all'interesse pubblico* da conseguire e che in tale ambito si è obbligati al rispetto della economicità traducibile nell'uso di strumenti adatti che permettono di gestire ed analizzare scenari reali in maniera semplice e veloce, risparmiando tempo da dedicare alla produzione ed alle soluzioni delle variabili di vario genere e profilo;

Che il buon andamento (art. 97 Cost.) afferma che *l'attività della pubblica amministrazione* deve essere diretta a realizzare l'interesse pubblico il che consente di affermare che l'azione amministrativa, oltre a dover essere guidata dal principio di legalità, *deve essere anche efficace ed efficiente* e che in tal senso si fa riferimento ai mezzi impiegati nella propria attività atteso che una p.a. è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti, evitando sprechi anche in considerazione del principio di proporzionalità ovvero tale da garantire che i provvedimenti da adottare non siano eccedenti a quanto è necessario per il conseguimento dello scopo prefissato, anche in ciò constando economicità e buon andamento che si sostanzia in tutti quei criteri e modalità di azione che rendono l'attività amministrativa congrua al perseguimento dello scopo per lo specifico e concreto caso;

Che di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

Che in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normative dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di **celerità del procedimento** da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i **termini di conclusione del procedimento** nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

Visto l'art. 15 del d lgs 36/2023 in merito al Rup responsabile unico del progetto per cui ferma restando l'unicità del Rup, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

Che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimi affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del Rup, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del Rup nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Rinviato alla restante normativa di cui al predetto art. 15 ed ai relativi allegati;

Visto l'art. 17 del d lgs 36/2023 in merito all'adozione della decisione a contrarre, anche con riferimento all'affidamento diretto;

Considerata la necessità prioritaria di conseguire l'interesse pubblico connesso all'oggetto della corrente decisione;

Valutata la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il *"tempo"* nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

Che in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua



Da un secolo, oltre,

esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

Che l'art. 1 e l'art. 2 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 come successivamente modificata dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, prima recepito dal d.lgs 50/2016 è successivamente divenuto un principio ordinamentale con il d.lgs 31/3/2023 n. 36;

Che gli stessi sancivano che fino al 30/6/2023 le procedure di affidamento devono concludersi entro:

– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria,

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

Che il 3^o comma dell'art. 17 del d.lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

Ricordato il sopra menzionato d.lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare:

- Articolo 1. Principio del risultato per il quale:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

.....

- Articolo 2. Principio della fiducia secondo cui:

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

.....

- Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.
- Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.
- Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento per cui:

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.



Da un secolo, oltre,

2. *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.*

.....

- Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
- Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
- Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.
- Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
- Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- Articolo 12. Rinvio esterno.
- Articolo 19. Principi e diritti digitali.
- Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.
- Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Preso atto delle seguenti pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, in relazione al principio del risultato:

- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812 e sez. III, 26.03.2024 n. 286 secondo cui *tale principio era già "immanente" al sistema della c.d. amministrazione di risultato (che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, già prima dell'espressa affermazione contenuta nell'art. 1 del d. lgs. n. 36 del 2023;*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui *il risultato può essere adottato dal Giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 e TAR Roma, 12.03.2024 n. 5004;
- ✓ TAR Milano, 28.09.2023, n. 2171 in cui riemergono i principi generali a tutela delle esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e nel rispetto del "principio del risultato";
- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui *l'amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più "virtuoso", viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 secondo cui è evidenziata la rilevanza di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:
a) *nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;*
b) *nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui *il risultato può essere declinato in termini che pongano l'accento sull'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvercano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812, secondo cui *la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare in un pregiudizio per la causa finale e per l'oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, costituiti "dall'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", come recita l'attuale art. 1 del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;*
- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui *ogni Stazione Appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.» È stato quindi ritenuto dal Collegio che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione individuare le qualifiche professionali ritenute più adeguate allo svolgimento de servizio, «in un'ottica protesa al miglior risultato possibile per il soddisfacimento dell'interesse*



Da un secolo, oltre,

pubblico perseguito dall'affidamento;

- ✓ TAR Napoli, 25.03.2024, n. 1910 secondo cui *la prospettiva sostanziale, che deve presiedere alla fissazione delle regole di gara, deve uniformarsi al rispetto del principio del risultato, «valevole come criterio orientativo per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'azione pubblica, facendo recedere tutti quei formalismi che non corrispondono a illegittimità che concretamente non garantiscano il corretto espletamento dell'appalto;*
- ✓ TAR Campania, Napoli, sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2024 n. 377, *ha confermato che tale principio, peraltro ritenuto applicabile anche a procedure di gara regolate dalla normativa previgente, deve essere utilizzato come criterio orientativo per risolvere dubbi interpretativi, dando priorità agli obiettivi pubblici rispetto a formalismi che non rispondono a reali esigenze di tutela (sentenza annullata da Consiglio di Stato, III, 27 maggio 2024, n. 1215, pur confermando la preminenza del principio del risultato e la sua immanenza nell'ordinamento);*
- ✓ TAR Napoli, 06.05.2024 n. 2959, *La declinazione del principio del risultato contenuta nel comma 4 appare quindi destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica;*
- ✓ C. Stato 13/09/2024, n. 7571 *ha chiarito che il principio di risultato, seppure codificato solo con il nuovo Codice dei contratti (art. 1, D. Leg.vo 36/2023) deve intendersi immanente nel sistema, o comunque utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D. Leg.vo 50/2016, come anche il principio di fiducia in quanto strettamente correlato con il principio del risultato. In particolare, i giudici hanno spiegato che il citato art. 1, D. Leg.vo 36/2023 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Tale articolo dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:*
 - *nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;*
 - *b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto), il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;*
- ✓ Consiglio di Stato, Sez. III, 27/05/2024, n. 4701;

Considerato che al momento ci troviamo in un contesto in cui il mutamento giurisprudenziale è sostanzialmente motivato dalla necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa, per taluni aspetti, tale da andare a correggere e fornire interpretazioni evolutive con interpretazioni che via via arricchiscono, specificano ed integrano ovvero adeguano i vari significati scaturenti dal dettame legislativo e normativo;

Che ciò permette alla norma di adattarsi ad un nuovo contesto storico-normativo, salvo quelle che potrebbero essere le ulteriori e successive interpretazioni giurisprudenziali in materia;

Visto l'art. Articolo 25. del d lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.*

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.



Da un secolo, oltre,

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, per cui nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Considerato che in ogni caso sull'applicabilità delle predette disposizioni si rimanda all'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019) per cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis). Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con decorrenza dal 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall'1 gennaio 2019 per cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Atteso che sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019), peraltro citato nei capoversi precedenti, per cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca,



Da un secolo, oltre,

trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis);

Che l'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (a decorrere dal 1° gennaio 2016) in relazione al quale la società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA;

Che ai sensi dell'articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa;

Che ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 581, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: (23) a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno



Da un secolo, oltre,

facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

Che ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 integrato dall'art. 1, comma 421, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG);

Che ai sensi dell'articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159. (In vigore dal 29 dicembre 2019), non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

Considerato che ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d lgs 36/2023 tutte le stazioni appaltanti, *fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la tabella di cui al <https://www.consip.it/media/approfondimenti/tabella-obblighi-facolta-per-gli-acquisti-di-beni-e-servizi>, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html, https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facoltx.pdf;



Da un secolo, oltre,

Visto l'avviso pubblicato su <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti_nuovo_codice_appalti.html, secondo il quale
CONSIP informa stazioni appaltanti e operatori economici che sta per pubblicare dei “nuovi bandi” per tutte le categorie di
lavori servizi e forniture presenti sul sistema, bandi che faranno riferimento alle disposizioni del nuovo codice anziché a
quelle del vecchio D.Lgs.50;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, n. 42 del 7/12/2022 e l'inerente *quadro sinottico*
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, in
relazione a “: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023”;

Che rileva in modo specifico il principio della tempestività dell'azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un
rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990);

Vista la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, <https://www.corteconti.it/Download?id=182a9c6e-8aa7-4ec1-9d34-d51115977b89>;

Visto anche il documento programmatico di bilancio 2021 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivita-i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf;

Visto l'art. 62 del d lgs 36/2023 il quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti
aggregatori, strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa ricordati anche nella seguente citata circolare della Ragioneria generale dello Stato
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf, del 7/4/2023 nr. 15 avente ad
oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7
dicembre 2022 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf). Ulteriori indicazioni.

Vista la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024,
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/,
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf;

Vista da ultimo la circolare della ragioneria generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024 *Enti ed organismi pubblici - bilancio di
previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni*,

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_16_2024/,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato_1_Quadro_sinottico.pdf;

Che dunque sono presenti *Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto*,

<https://drive.google.com/file/d/1zefOceLYcNrKSBqe9hO6yRkqjJW-oHsd/view>;

Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il parere mit n. 1857 del 28/3/2023,
https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1857, secondo il quale è *utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre – se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip*;



Da un secolo, oltre,

convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali "si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera" (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

Visto il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Considerato e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

Ricordato che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

Rilevato che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

Visto il parere MIT n. 2077/2023, https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2077, del 26/6/2023, in merito alla decisione a contrarre e determina a contrarre in cui "si rappresenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'art. 15, comma 1, invece, stabilisce che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: "si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP)), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all'art. 17. In altri termini, non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di "procedura di affidamento" e di "intervento pubblico", sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g), dell'All. I.2, "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare";

Che l'art. 15 del d.lgs 36/2023 stabilisce che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice ed inoltre che, dopo avere precisato che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di



Da un secolo, oltre,

avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;

Visto, altresì, il parere mit. n. 2163/2023, https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2163, per il quale le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;

Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull'esecuzione, dal d.lgs. 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;

Considerato che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal Rup, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Rup, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup;

Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si può ricorrere all'esterno.

Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il rup, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al rup o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 del d.lgs. 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d.lgs. 31/3/2023 n. 36;

Visti gli artt. dal 116 al 126 del d.lgs. 31/3/2023 n. 36 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;

Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dato atto che il servizio richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 196/2009;

Visto il dlgs 91/2011;

Visto il d.Lgs. 18/2012;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

Considerato che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di



Da un secolo, oltre,

progettazione

- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Che i quattro regolamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Vista la pagina <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/Consultazione>, articolata dal supporto giuridico, del Servizio Contratti Pubblici, è un servizio pubblico e gratuito realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, in attuazione dell'art. 223 comma 10, del D.Lgs. 36/2023 sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa;

Che quanto sopra non costituisce fonte del diritto ma mera interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

Dato atto:

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

Vista la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs 31/3/2023 n. 36;

Atteso ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf;



Da un secolo, oltre,

Vista la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sui pertinenti conti del bilancio unico di previsione 2025 CO. 04.01.02.01.11.01.02 "Noleggio Hardware e attrezzature informatiche ICT";

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Decide

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di decisione a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto, assumendo pertanto la natura del provvedimento citato dall'articolo 17, comma 2, che accerta l'insorgere di un autovincolo interno, che, avendo concluso la trattativa con l'operatore economico scelto per l'affidamento diretto, esterna la volontà di affidargli direttamente tale prestazione ed allo scopo impegna la spesa;
3. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l'adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in Noleggio 3 / Lotto 2, stipulata tra Consip e la società Converge S.R.L. partita iva 04472901000, Via Mentore Maggini, 1 00143 – Roma (RM), aggiudicataria della procedura di gara per il Lotto 2;
4. di procedere tramite Ordine di acquisto in adesione alla predetta Convenzione Consip, tramite la procedura informatizzata presente sul portale www.acquistinrete.it alla società Olivetti spa P.IVA 02298700010;
5. di approvare l'ordine diretto di acquisto l'ordine Consip n. 8209829 del 27/11/2024 protocollo n. 302940 del 29.11.2024 nel Registro Scritture Private;
6. di affidare pertanto alla società Converge srl il servizio di noleggio di n. 1 multifunzione marca HP modello LASERJET E730dn Produttività B - Codice articolo convenzione: FM3L2B60-Lotto 2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni, per le necessità della Segreteria Studenti del Campus Scienze Sociali di Novoli, Via delle Pandette 32, per una durata di 60 mesi (20 trimestri) con decorrenza dalla data di installazione (27 Gennaio 2025 matric. CZBBT16089), per l'importo unitario di € 81,32/trimestre + IVA, per un totale complessivo di 1.626,40 € + iva = 1.984,21 € tutto compreso, precisando che le condizioni sono stabilite nella citata convenzione consultabile sul sito www.acquistinretepa.it;
7. di stabilire che la quota parte del suddetto importo e costo riguardante l'anno 2025 (consegna 27/1/2025 e dunque 11 mesi), ammonta ad € 298,17 + IVA e pertanto complessivi € 363,77 e viene impegnata ed imputata al bilancio unico di previsione per l'anno 2025 sul conto di competenza 04.01.02.01.11.01.02 "Noleggio Hardware e attrezzature informatiche ICT";
8. La restante quota della spesa troverà copertura in proporzione rispettivamente nei bilanci preventivi unici 2026-2027-2028-2029 e 2030 sul conto 04.01.02.01.11.01.02 "Noleggio Hardware e attrezzature informatiche ICT";
9. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
10. di stabilire in conformità alla legge che:
 - il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all'oggetto al fine di favorire l'efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
 - il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
 - Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
12. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di



Da un secolo, oltre,

regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. di demandare la direzione operativa del contratto alla sig.ra Stella Breschi, cui sono riservati gli adempimenti di cui all'art. 114, comma 7 del d lgs 36/2023;
15. incaricare la FR acquisti beni e servizi economici, quale struttura di supporto (composta da <https://www.unifi.it/cercachi-per-16289.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23385.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20155.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23218.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-16823.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-10871.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-14865.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20437.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23467.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-3613.html>, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023, di assistere il procedimento di che trattasi anche in ordine a tutti gli adempimenti alla stessa demandabili per quanto riguarda la Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale> e la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;
16. in particolare inoltre di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;
17. di demandare alla sopra ripetuta e citata struttura di supporto, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico;
18. Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
19. Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
20. Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
21. che il rapporto contrattuale viene regolato, oltre che dalle condizioni generali fissate nella fase delle trattative e da quelle in calce al corrente provvedimento, dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), dalle condizioni generali in calce al corrente provvedimento, *dalle condizioni prestazioni meglio descritte ed evidenziate nelle condizioni trasmesse dall'operatrice economica così come acquisite agli atti del protocollo nr. in data 19/3/2024, quanto a tempistiche e risultati ottenibili*, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all'allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la direzione dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023));
22. che le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto-soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall'altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. Tanto premessosi provvederà a concludere il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un



Da un secolo, oltre,

apposito scambio di lettere ai sensi della vigente normativa ovvero dell'art. 18 del d lgs 31/3/2023 n. 36, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dall'art. 50 del medesimo d lgs, applicabile anche agli affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro. Ovviamente nel contesto delle formalità mediate dalla corrispondenza scambiata secondo l'uso del commercio, può stare anche la notifica del provvedimento al fornitore, anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg e che di conseguenza la corrente determina dirigenziale verrà successivamente con apposita comunicazione inviata al destinatario così come risulta dalla sua individuazione, con le condizioni generali riportate a margine dell'atto stesso e tenuto conto della proposta commerciale recepita ed agli atti, affinché si vada a formare il consenso contrattuale e la conseguente obbligazione civile. Il "perfezionamento dell'obbligazione giuridica" consegue solo e soltanto alla sottoscrizione del contratto dunque con la restituzione da parte dell'affidatario della documentazione sottoscritta (vedi m.e.p.a.);

23. per quanto inerisce il suddetto punto 14 di demandare alla sopra menzionata struttura di supporto tutti gli adempimenti connessi alla cura della notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
24. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
25. destinazioni della fornitura: la forniture/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
26. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara, precisando che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica contrattuale atta a comprovare l'accertamento della conformità della merce consegnata o della prestazione dei servizi alle previsioni contrattuali (verifica di regolare esecuzione delle prestazioni);
27. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
28. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del progetto, oltre che del direttore esecutivo od operativo ove previsto, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
29. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d lgs 31/3/2023 n. 36 (oppure) diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 del medesimo d.Lgs;
30. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva



Da un secolo, oltre,

liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

31. *Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.n. 76/2020 ha stabilito:*
32. *-art.1, c.1: fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;*
33. *-art.3, c.4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt.94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;*
34. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
35. Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
36. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale>;
37. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

Visto di copertura finanziaria

al bilancio unico di previsione 2025 2025 CO. 04.01.02.01.11.01.02 "Noleggio Hardware e attrezzature informatiche ICT"

Dimensione analitica D.50000.SERVPOLO.GEN

Scrittura coan 14584/2025 (€ 363,77 iva inclusa)

Sulla presente determinazione SI APPONE il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Area servizi economici e finanziari